

Mobilità 2016

FASI B C D

Cosa è utile sapere prima di inoltrare la domanda

Le scadenze delle domande

Fasi B1 e B2: dal 12 maggio al 2 giugno

Fasi B3 – C – D: dal 9 maggio al 2 giugno

Per l'a.s. 2016/17, le operazioni di mobilità, dopo la definizione del Contratto Integrativo prevedono due fasi distinte:

- **la prima fase** (A dell'art 6 del CCNI), il cui inoltro delle domande è terminato il 23 aprile 2016, in cui verranno effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola;
- **la seconda fase** (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) in cui si effettueranno i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali.

La presente guida è rivolta ai docenti che intendono partecipare alle operazioni di mobilità della seconda fase e, pertanto, debbono compilare la domanda on line.

Quali sono i docenti che possono partecipare alla seconda fase della mobilità?

I docenti assunti entro il 2014/15, limitatamente alla mobilità interprovinciale, e tutti i docenti neo assunti nelle varie fasi del piano di assunzioni (fasi 0, A, B e C) indipendentemente se reclutati da GAE o da Concorso.

Quante fasi prevede la mobilità della seconda fase?

Tre: B, C e D.

Chi partecipa alla fase B?

- I docenti assunti entro il 2014/15 che potranno inoltrare domanda di trasferimento e/o passaggio fuori provincia (indipendentemente se hanno o meno già inoltrato domanda provinciale per la fase A);
- I docenti neo assunti l'1/9/2015 dalle fasi B e C del Concorso che dovranno inoltrare domanda di trasferimento per l'assegnazione di un ambito nella provincia di assunzione.

In quante sottofasi è divisa la fase B?

In tre:

- **B1: Trasferimenti interprovinciali** (in deroga al vincolo triennale) dei docenti assunti entro il 2014/15;
- **B2: Passaggi di cattedra e/o di ruolo interprovinciali** (in deroga al vincolo triennale) dei docenti assunti entro il 2014/15;
- **B3: Assegnazione sede definitiva nella provincia di assunzione** docenti assunti da Concorso 2012 fasi B e C del piano di assunzioni.

Chi partecipa alla fase B avrà titolarità su scuola o su ambito?

- Per le sottofasi B1 e B2 (docenti assunti entro il 2014/15) la titolarità sarà su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato. Dal successivo la titolarità sarà solo su ambito;
- Per la sottofase B3 (docenti neo assunti l'1/9/2015 dalle fasi B e C del Concorso) la titolarità sarà solo su ambito.

Chi partecipa alla fase C?

I docenti neo assunti l'1/9/2015 da **GAE nelle fasi B e C del piano di assunzioni**. Si svolgerà in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale. La titolarità è solo su ambito.

Chi partecipa alla fase D?

I docenti neo assunti l'1/9/2015 da GAE e da CONCORSO nelle fasi 0 e A e i docenti neo assunti da fase B e C dal concorso del piano di assunzioni. Potranno richiedere trasferimento interprovinciale (in deroga al vincolo triennale). La titolarità sarà solo su ambito.

Quali sono le scadenze per l'inoltro delle domande?

- Fasi B1 e B2:** dal 12 maggio al 2 giugno
- Fasi B3 – C – D:** dal 9 maggio al 2 giugno.

Quando saranno pubblicati i movimenti?

- scuola dell'infanzia e scuola primaria: **18/7**
- scuola secondaria di I grado: **28/7**
- scuola secondaria di II grado: **9/8**

In che modalità va inoltrata la domanda?

Esclusivamente in modalità online attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.

Cosa occorre per inoltrare la domanda?

Per accedere ad istanze online e compilare il modulo di domanda l'interessato dovrà avere:

- un Personal Computer con connessione ad Internet e Acrobat Reader;
- un indirizzo di posta elettronica, lo stesso indicato durante la procedura di Registrazione;
- le credenziali di accesso (username, password e codice personale) ottenute con la procedura di Registrazione;
- i requisiti amministrativi per accedere alla procedura in esame.

Si ricorda che il docente non dovrà presentare la stampa della domanda né alla scuola di servizio, né all'ATP di destinazione della domanda.

A chi deve essere inviata la domanda?

Il sistema darà come unica opzione l'inoltro della domanda all'ufficio scolastico di appartenenza o di immissione in ruolo.

Quante domande possono essere presentate nella fase B1 e B2?

I docenti assunti entro il 2014/15 e che hanno superato il periodo di prova entro il 31/8/2015 possono chiedere contemporaneamente sia il trasferimento che il passaggio tra province diverse, se in possesso dell'abilitazione o idoneità richiesta ai fini dell'accesso al ruolo o alla classe di concorso richiesti.

In questo caso presenteranno una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Potranno rientrare così sia nella fase B1 che B2 della mobilità. Entrambe le domande sono facoltative.

Nell'apposita sezione verranno proposte tutte le istanze disponibili, fra cui quella di interesse per la mobilità a.s. 2016/17 – fasi B1 e B2.

Quante domande possono essere presentate nella fase B3?

I docenti assunti da concorso nelle fasi B e C del piano di assunzioni dovranno presentare una sola domanda per l'assegnazione all'ambito nella provincia di assunzione e, **se vorranno**, potranno presentare ulteriore domanda di trasferimento per ambiti e province diverse rispetto a quella di assunzione. Le domande saranno in questo caso due e si rientrerà così sia nella fase B3 che nella fase D. Se non presenteranno domanda per la fase B3 l'ambito verrà assegnato d'ufficio. La domanda per la fase D è facoltativa.

Nell'apposita sezione verranno proposte tutte le istanze disponibili, fra cui quella di interesse per la mobilità a.s. 2016/17 – fase B3.

Quante domande possono essere presentate nella fase C?

I docenti assunti da GAE nelle fasi B e C del piano di assunzioni presenteranno una sola domanda in cui dovranno scegliere fino a 100 ambiti e 100 province. In questo modo dovranno coprire con un'unica domanda gli ambiti di tutto il territorio nazionale. Se non presenteranno domanda l'ambito verrà assegnato d'ufficio a punteggio 0.

Quante domande possono essere presentate nella fase D?

I docenti neo assunti da GAE e da CONCORSO nelle fasi O e A e i docenti neo assunti da fase B e C dal concorso del piano di assunzioni potranno presentare una domanda per partecipare al trasferimento fra province diverse. La domanda è facoltativa. Nella domanda si possono scegliere più ambiti e più province.

Come si inseriscono gli allegati nella domanda online?

Gli allegati si inseriscono direttamente da istanze online prima di compilare il modulo-domanda.

Bisogna accedere alla pagina personale di Istanze on line con username e password. L'inserimento si completerà con il codice personale.

Prima di iniziare la vera e propria compilazione della domanda, bisogna caricare gli allegati che si intende presentare. Sulla destra della pagina, bisogna accedere a Altri servizi - Gestione allegati - Cliccare su "Avanti" e poi, dopo aver letto attentamente le istruzioni, su "Accedi".

Quali allegati bisogna inserire?

Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dall'ordinanza ministeriale 241/2016.

Alle domande dovrà essere allegata, quindi, la seguente documentazione:

- **dichiarazione dei servizi (allegato D)**

- **autocertificazione titoli**

e per chi ha i requisiti necessari:

- dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo (bonus 10 punti)
- dichiarazione servizio continuativo (allegato F)
- certificazione medica attestante i requisiti per beneficiare della precedenza con legge 104/92
- documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza con carattere di unicità
- documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86
- documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia

Si ricorda che il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'abilitazione o l'idoneità richiesta e indicare l'anno scolastico in cui è stato superato l'anno di prova/formazione.

Guida alla compilazione della domanda di trasferimento

FASI B-C-D (ART. 6 CCNI 2016/17)

Premessa

▪ PRIMA SCHERMATA



Nelle prima schermata il docente visualizza i dati anagrafici e di recapito presenti a sistema che in questo contesto non sono modificabili in quanto devono essere preventivamente verificati ed eventualmente modificati attraverso le apposite funzioni di gestione dell'utenza.

Nel caso in cui il candidato giunga su questa mappa e verifichi che i dati debbano essere modificati sarà necessario interrompere l'inserimento della domanda e procedere con l'aggiornamento attraverso le funzioni di gestione dell'utenza di POLIS.

In fondo alla pagina sono prospettati anche i dati di titolarità del docente noti a sistema. Se le informazioni sono corrette si può procedere selezionando il tasto "avanti".

▪ SCHERMATA SUCCESSIVA



Nella schermata successiva, seconda della situazione giuridica del docente e a seconda della fase della mobilità a cui partecipa, vengono proposte tutte le opportunità di mobilità, professionale e interprovinciale, compatibili con il ruolo del docente;

L'elenco delle domande disponibili rimane invariato anche dopo l'inserimento di una delle domande. Il sistema controlla comunque che per quella tipologia esiste già una domanda inserita e non permette un altro inserimento.

Nella schermata sono elencate le sezioni che compongono tale tipo di domanda.

Si procede selezionando il simbolo "☐" per espandere ognuna delle sezioni:

▪ Anzianità di servizio

Per la dichiarazione degli elementi utili ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio del docente.

▪ Esigenze di famiglia

Per la dichiarazione di eventuali esigenze di famiglia, che costituiscono titolo di priorità nel trattamento della domanda.

- **Titoli generali**

Per la dichiarazione dei titoli di studio quali diplomi universitari, conseguimento del dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, ecc.

- **Precedenze**

Per la dichiarazione dei titoli di precedenza legati all'assistenza Legge 104/92 o per utilizzi che danno diritto a precedenza (utilizzo presso strutture ospedaliere/carcerarie, istruzione per adulti ecc.).

- **Posto speciale o di sostegno**

Tipo posto da considerare per il trasferimento (obbligatorio).

- **Preferenze**

Per indicare l'eventuale disponibilità all'insegnamento in scuole con finalità specifiche (ospedaliere, carcerarie, dell'istruzione per gli adulti, licei europei).

- **Indicazione Allegati**

In questa sezione vengono caricati le dichiarazioni preventivamente inserite nella funzione "Gestione Allegati" disponibile nella sezione di POLIS "Altri Servizi".

Compilazione delle singole sezioni

Anzianità di servizio

Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere a e a1)

Tutti i moduli-domanda

PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

Validità dell'anno di ruolo

Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali. In generale l'anno di ruolo si considera valido se l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

Il caso più comune di non attribuzione del punteggio è quando il docente fruisce delle aspettative non retribuite (es. motivi di famiglia) e non matura il servizio minimo richiesto di 180 gg. durante l'anno scolastico di riferimento.

 **NOTA BENE:** Le ferie, il congedo biennale per handicap, tutti i congedi per maternità/paternità (anche non retribuiti), le malattie e tutte le altre assenze retribuite come i permessi per matrimonio, per esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite, sono invece calcolate come servizio effettivo e quindi utili ai 180 gg. di servizio.

Anni valutati

- tutti gli anni di ruolo fino al 31/8/2015;
- il servizio derivante da **DECORRENZA GIURIDICA** della nomina **IN RUOLO** anteriore alla decorrenza economica, se è stata prestata una supplenza di almeno 180 gg. nel ruolo **di appartenenza**;
- il periodo derivante dalla restituito in integrum a seguito di un giudicato;
- il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 co. 5 CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell'art. 17 co. 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003;

- il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali. **NOTA BENE:** Tale valutazione compete solo se il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi.
- il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.

Anni non valutati

- L'anno scolastico in corso (2015/16).
- Gli anni di ruolo con servizio inferiore a 180 gg. (es. aspettativa non retribuita per motivi di famiglia)

Servizio effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo

Ogni anno di servizio effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo va conteggiato due volte.

A tal fine sono importanti i seguenti chiarimenti:

- a) la dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna);
- b) il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente restato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico;
- c) il servizio nelle piccole isole si conteggia due volte indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato

- numero di anni derivanti da retroattività giuridica della nomina non coperti da effettivo servizio (lettere b e b2, nota 4);
- numero di anni derivanti da: servizio di ruolo prestato nella scuola primaria per i docenti in servizio nella scuola dell'infanzia (e viceversa);
- servizio di ruolo prestato nella scuola I grado per i docenti in servizio nella scuola del II grado (e viceversa).

Tutti i moduli-domanda

PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella

Anni valutati:

- il servizio derivante da **DECORRENZA GIURIDICA** della nomina **IN RUOLO** anteriore alla decorrenza economica:
 - se non è stata prestata nessuna supplenza nell'anno di riferimento;
 - se la supplenza è stata prestata nel ruolo di appartenenza ma è stata inferiore ai 180 gg.;
 - se è stata prestata per almeno 180 gg. ma **NON** nel ruolo di attuale appartenenza.
- per i **docenti di scuola secondaria di II grado**: il servizio di ruolo di scuola media, e viceversa;
- per i **docenti di ruolo della scuola primaria**: gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia (e viceversa);
- il servizio prestato nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa). Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati;
- il servizio quale docente di ruolo tecnico pratico, nei ruoli dei docenti di scuola media (e non viceversa);
- il periodo di congedo straordinario, per frequentare i corsi di **DOTTORATO DI RICERCA** o per il conseguimento di borse di studio, organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali, **NELL'IPOTESI IN CUI L'ATTUALE RUOLO DI TITOLARITÀ SIA DIVERSO DA QUELLO AFFERENTE IL PERIODO DI FREQUENZA DEI CORSI CITATI IN PRECEDENZA.**

Anche in questo caso gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo si conteggiano due volte.

▪ numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo

[per i docenti di scuola secondaria di I o II grado: il servizio di ruolo di scuola primaria e/o infanzia; per i docenti di ruolo della scuola primaria o infanzia: gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola di I e/o II grado]

Tutti i moduli-domanda

PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella

Anni di pre ruolo valutati:

- il servizio come insegnante elementare non di ruolo prestato:
 - nelle scuole elementari statali e negli educandati femminili statali
 - nelle scuole parificate
 - nelle scuole popolari
 - nelle scuole sussidiate e sussidiarie.
- il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi.
- il servizio prestato fino al 31.8.2008:
 - ✓ nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie.
- servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali;
- servizio militare o civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego;
- servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione;
- servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica;
- i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei **Paesi appartenenti all'Unione Europea**, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6.6.2008) Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della

corrispondenza tra servizi (novità introdotta dal contratto sulla mobilità 2010 inserita in nota alle tabelle di valutazione dei titoli).

Anni di pre ruolo non valutati:

- il servizio prestato nel doposcuola delle scuole elementari;
- Per la scuola secondaria di I e II grado: il servizio svolto nelle scuole private.

Validità del servizio pre ruolo:

- a) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale).
- b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute nell' art. 527 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94, il professore deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.
- c) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica.
- d) per gli anni scolastici dal 1974/75 **AD OGGI** l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni (anche non continuativi) o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Servizi di ruolo assimilati al pre ruolo e da inserire in questa casella valutabili 3 pp per ogni anno prestato:

- per i **docenti di scuola secondaria di I o II grado**: il servizio di **ruolo** di scuola primaria e/o infanzia;
- per i **docenti di ruolo della scuola primaria o infanzia**: gli anni di servizio di **ruolo** prestati nella scuola di I e/o II grado.

numero di anni di servizio prestati in scuole uniche o di montagna (nota 1, nota 4)

Solo modulo-domanda scuola primaria

Riportare il numero di anni di servizio di **ruolo (6 pp. per ogni anno prestato) e/o pre ruolo (3 pp. per ogni anno prestato)** prestati in scuole uniche o di montagna.

Per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.



Nota bene Il punteggio per le scuole di montagna spetta soltanto per il servizio prestato nelle scuole elementari comprese negli elenchi, redatti con cadenza triennale dal Consiglio Scolastico Provinciale, ai sensi dell'art 2 della Legge n. 90/57 (**riguarda esclusivamente l'elenco delle scuole pluriclassi, con uno o due insegnanti, poste nei Comuni di montagna, che debbano essere state considerate come situate in zona disagiata**).

Servizio di ruolo come specialista di lingua inglese dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98

Solo modulo-domanda scuola primaria

Numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati come specialista per l'insegnamento della lingua straniera distinto in anni prestati **dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98** nel plesso di titolarità ed in altro plesso.

Punteggio: 0,5 punti per ogni anno di servizio prestato nel plesso di titolarità ed 1 punto per altro plesso

Servizio di ruolo come specializzato di lingua inglese per un solo triennio dal 92/93 al 97/98

 Solo modulo-domanda scuola primaria

Punteggio 1,5 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio

Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera.

Servizio di ruolo come specialista di lingua inglese per un solo triennio dal 92/93 al 97/98

 Solo modulo-domanda scuola primaria

Punteggio: 3 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio.

Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire **dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98**, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera.

Numero di anni di servizio prestati in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o su classi differenziali o su posti di sostegno

Tutti i moduli-domanda

Indicare il numero degli anni di servizio distinto in ruolo (**6 punti per ogni anno prestato**), altro ruolo e pre ruolo (**3 punti per ogni anno prestato**) svolto in scuole speciali, ad indirizzo didattico differenziato, classi differenziali o su posti di sostegno per i quali il punteggio deve essere raddoppiato **se il docente richiede il trasferimento per queste tipologie di classi o di posti**.

In questa casella si ha quindi la possibilità di distinguere tale servizio prestato come **Ruolo, Altro ruolo e Pre ruolo**, indicando il numero di anni di servizio per ogni voce che interessa.

 **ATTENZIONE:** tali caselle possono essere compilate **SOLO** dai docenti attualmente titolari su **posto di sostegno** che chiedono trasferimento solo su posti di sostegno o su posto di sostegno e posto comune; dal docente attualmente titolare su posto comune che richiede solo o anche posti di sostegno (in questi casi il docente deve essere in possesso del previsto titolo di specializzazione).

Numero di anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nel circolo/istituto di titolarità (lettera c)

Tutti i moduli-domanda

 Il sistema attribuisce punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole gli anni si contano 2 volte per realizzare il raddoppio del punteggio.

Inserire gli anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nel circolo di titolarità.

Si premette che gli anni di servizio continuativo devono essere indicati solo dopo aver maturato il triennio di permanenza nella stessa scuola, nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, senza mai aver **OTTENUTO** assegnazione provvisoria /trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (**provinciali o interprovinciali**) a meno che non si tratti, nei soli casi dei trasferimenti, di docenti soprannumerari che richiedono il rientro nell'ottenuto.

Dal momento inoltre che si parla di triennio ma che l'anno in corso non può essere valutato ai fini del punteggio, in realtà gli anni, **incluso quello in corso**, devono essere **ALMENO 4**.

La continuità può essere calcolata **SOLO** dall'assegnazione definitiva della sede con **ESCLUSIONE** del periodo di pre ruolo, ma anche di quello relativo all'immissione in ruolo solo giuridica oppure su sede provvisoria (come l'anno di svolgimento del periodo di prova).

Punteggio aggiuntivo (lettera d)

Tutti i moduli-domanda

Il sistema attribuisce 10 punti

Indicare se si ha diritto o meno al punteggio aggiuntivo previsto per coloro che, per un triennio **a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2000/2001 e fino all'anno scolastico 2007/2008**, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti.



Il docente che ha diritto al punteggio aggiuntivo dovrà rispondere affermativamente barrando la casella "Sì". Ai fini della maturazione del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008. Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste si sono concretizzate se nel periodo indicato **È STATO PRESTATO SERVIZIO NELLA STESSA SCUOLA, PER NON MENO DI 4 ANNI CONSECUTIVI: L'ANNO DI ARRIVO, PIÙ I SUCCESSIVI 3 ANNI** in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito **PROVINCIALE**.

Anzianità derivante da servizio prestato da titolare di scuola secondaria di I grado comandato ex-lege 603/66 sulla scuola secondaria di II grado

Solo modulo-domanda scuola di II GRADO

Indicare il numero di anni di servizio prestato come titolare di scuola secondaria di I grado comandato ex-lege 603/66 nella scuola secondaria di II grado.

Titolo II della Tabella allegata al CCNI Mobilità 2016/17

Esigenze di famiglia

Comune di ricongiungimento per il trasferimento (lettera a)

Tutti i moduli-domanda

Indicare la provincia e il comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento.



NOTA BENE - È possibile richiedere il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli.

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito:

- Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
- Se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con una dichiarazione personale, nella quale l'interessato dichiara che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. (**3 mesi precedenti all'8 aprile**).



Nota bene: dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Comune dove possono essere assistiti i figli minorati, tossicodipendenti etc. (lettera d)

Tutti i moduli-domanda

Indicare **la provincia e il comune** dove è necessario prestare la cura e l'assistenza:

- del figlio con minorazione fisica, psichica o sensoriale;
- ovvero il comune per prestare la cura e l'assistenza del figlio tossicodipendente;
- del coniuge o del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune richiesto.



NOTA BENE - Tale casella può essere compilata solo se ci sono determinate condizioni ovvero:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia.

Documentazione (se si rientra nelle lettere di cui sopra)

- Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
- La situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.
- L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.
- Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
- L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera b)

Tutti i moduli-domanda

Indicare il numero dei figli. Si attribuiscono **punti 4** per ogni figlio.

Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera c)

Tutti i moduli-domanda

Indicare il numero dei figli. Si attribuiscono **punti 3** per ogni figlio.



NOTA BENE (lettere B e C)

- L'interessato deve attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando la data di nascita).
- I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
- Il punteggio va inoltre attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento (entro il 31/12/2016).
- Lo stato di figlio maggiorenne che, **a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro**, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

Titolo III della Tabella allegata al CCNI Mobilità 2016/17

Titoli generali

Premessa

La valutazione dei titoli, nella domanda di mobilità, è disciplinata dalla relativa tabella allegata al CCNI 2016/17 (ALL. D TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI –lettera A, parte III, valida per la domanda di trasferimento).

I titoli dichiarati devono essere stati acquisiti entro il 23 aprile (TERMINE DI SCADENZA DELLA FASE A).

Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.

I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali:

- ✓ l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (L'interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata).
- ✓ i diplomi di specializzazione
- ✓ i diplomi universitari
- ✓ i corsi di perfezionamento
- ✓ i diplomi di laurea
- ✓ il dottorato di ricerca
- ✓ ogni altro titolo valutabile

Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera a)

Tutti i moduli-domanda

Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti

12 PUNTI.

Può essere valutato solo un pubblico concorso.

Sono valutati:

- I concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra);
- I concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado **esclusivamente** nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati;
- I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
- I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

Non sono valutati:

- I concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento;
- La partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione;
- I corsi SSIS e TFA;
- I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia **non sono** valutabili nell'ambito della scuola primaria;
- I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado **non sono** valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica.

Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea (lettera b)

Tutti i moduli-domanda

Per ogni diploma di specializzazione conseguito vengono attribuiti

5 PUNTI.

È valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.

Sono valutati:

- I corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90);
- I corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90);
- I corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509;
- I diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Non sono valutati:

- Il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8;
- I titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS) e TFA.

Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera c)

Tutti i moduli-domanda

Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti 3 punti.

Il punteggio spetta per il titolo AGGIUNTIVO a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza

Sono valutati:

- il diploma accademico di primo livello
- la laurea di primo livello o laurea breve
- Il diploma dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera e nota 14 allegato d contratto mobilità)

Tutti i moduli-domanda

1 PUNTO per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello
È valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

Sono valutati:

- I corsi di perfezionamento di **durata non inferiore ad un anno**, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- I master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.



NOTA BENE: I corsi tenuti a decorrere dall'**anno accademico 2005/06** saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con **1500 ore** complessive di impegno, con un riconoscimento di **60 CFU** e con esame finale.

Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera e)

Tutti i moduli-domanda

5 PUNTI per ogni diploma di laurea

Il punteggio spetta per il titolo **AGGIUNTIVO** a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Sono valutati:

- il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie);
- il diploma di laurea magistrale (specialistica);
- il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017);

Non sono valutati:

- Il diploma di laurea in scienze motorie rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF);
- La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale rispetto a queste ultime;
- Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria **non si valuta** in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).



Nota bene (SFP): --- Alla laurea in **scienze della formazione primaria** con **indirizzo-infanzia**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza;

--- Ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in **scienze della formazione primaria** con **indirizzo-primaria**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera f)

Tutti i moduli-domanda

PUNTI 5

Barrare la casella di interesse (“SI” o “NO”)

È utile precisare che, in presenza di più di un titolo di Dottorato, ne verrà valutato solo uno con PUNTI 5

Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica (lettera g della tabella)

Solo modulo-domanda primaria

Barrare la casella di interesse (“SI” o “NO”)

Viene valutata la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.

Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera h della tabella)

Tutti i moduli-domanda

1 PUNTO per ogni partecipazione agli Esami di Stato

**Valido SOLO per gli anni scolastici 1998/99 – 1999/2000 e 2000/2001
in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323.**

Viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame.

corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL) (lettere i e l della tabella)

✓ 1 PUNTO

Con certificazione di livello C1 del QCER

NB: il certificato viene rilasciato solo a chi

- è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
- ha frequentato il corso metodologico
- sostenuto la prova finale.

✓ 0,5 PUNTI

Senza certificazione di livello C1 del QCER

In questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale



NOTA BENE --- Non bisognerà confondere la certificazione linguistica B1/B2 con il CLIL.

Quest'ultimo riguarda infatti l'apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare e si acquisisce al termine di un corso di perfezionamento universitario. La tabella di valutazione titoli è infatti chiara sull'argomento attribuendo il punteggio per il conseguimento di un **Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL)**:

- 1 p. con certificazione di Livello C1 del QCER;
- 0,5 senza certificazione di Livello C1 del QCER.

Punteggio massimo possibile

I titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di **PUNTI 10**

Precedenze

Guida alla compilazione delle caselle relative alle precedenze per le domande di trasferimento FASI B-C-D

Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21 della l. 104/92

Tutti i moduli-domanda

La precedenza si applica **A TUTTE LE FASI DI TRASFERIMENTO (B1-B3, C, D)**.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno inserire la provincia della propria RESIDENZA.

▪ Documentazione

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti chiaramente, **ANCHE IN CERTIFICAZIONI DISTINTE, la situazione di disabilità (NON NECESSARIAMENTE GRAVE – ANCHE ART 3 COMMA 1 LEGGE 104/92) e il GRADO DI INVALIDITÀ CIVILE SUPERIORE AI DUE TERZI** o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Tali certificazioni possono essere allegate in modalità online.

▪ Indicazioni delle preferenze

Il personale può usufruire di tale precedenza solo per la **PROVINCIA IN CUI È UBICATO IL COMUNE DI RESIDENZA**.

FASE B1: i docenti dovranno prioritariamente indicare, all'interno del PRIMO ambito indicato, le scuole del comune di RESIDENZA. Qualora tra le sedi dell'ambito non sia presente il comune di RESIDENZA andrà indicato per prima la sede del comune vicinore secondo le attuali prossimità, nel caso quest'ultima sia in altro ambito, il primo ambito indicato dovrà essere quest'ultimo.

FASI B3-C-D: bisognerà inserire come PRIMA PREFERENZA l'ambito che contiene il comune di RESIDENZA. In questo caso per tali docenti non c'è la possibilità di inserire l'ordine delle scuole ma solo la preferenza di "ambito".

Precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo

Tutti i moduli-domanda

La precedenza si applica **A TUTTE LE FASI DI TRASFERIMENTO (B1-B3, C, D)**.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.

▪ Documentazione

- Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la certificazione dalla quale **deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa**.
- Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.
- **Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..**



NOTA BENE: non è necessaria una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità, ma solo la certificazione che attesti **l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa** ricondotta ovviamente alla grave patologia.

Tali certificazioni possono essere allegate in modalità online.

▪ Indicazioni delle preferenze

Il personale può usufruire di tale precedenza, **per tutte le preferenze espresse nella domanda**, a condizione che la prima preferenza espressa sia relativa alla **SEDE IN CUI ESISTA UN CENTRO DI CURA SPECIALIZZATO**.

FASE B1: i docenti dovranno prioritariamente indicare, all'interno del PRIMO ambito indicato, le scuole del comune **in cui esista un centro di cura specializzato**. Qualora tra le sedi dell'ambito non sia presente tale sede andrà indicato per prima la sede del comune vicinore secondo le attuali prossimità, nel caso quest'ultima sia in altro ambito, il primo ambito indicato dovrà essere quest'ultimo.

FASI B3-C-D: bisognerà inserire come PRIMA PREFERENZA l'ambito che contiene il comune **in cui esista un centro di cura specializzato**. In questo caso per tali docenti non c'è la possibilità di inserire l'ordine delle scuole ma solo la preferenza di "ambito".



Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della l. 104/92 (disabilità personale)

Tutti i moduli-domanda

La precedenza si applica **A TUTTE LE FASI DI TRASFERIMENTO (B1-B3, C, D)**.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno inserire la provincia della propria RESIDENZA.

▪ Documentazione

- ✓ Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale **deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92)**;
- ✓ **Dalla certificazione deve risultare il comma 3 dell'art.3 della legge104/92** (non basta quindi né il comma 1 dell'art. 3 né un qualsiasi grado di invalidità).

Tali certificazioni possono essere allegate in modalità online.

▪ Indicazioni delle preferenze

FASE B1: i docenti dovranno prioritariamente indicare, all'interno del PRIMO ambito indicato, le scuole del comune di RESIDENZA. Qualora tra le sedi dell'ambito non sia presente il comune di RESIDENZA andrà indicato per prima la sede del comune vicinore secondo le attuali prossimità, nel caso quest'ultima sia in altro ambito, il primo ambito indicato dovrà essere quest'ultimo.

FASI B3-C-D: bisognerà inserire come prima preferenza l'ambito che contiene il comune di RESIDENZA. In questo caso per tali docenti non c'è la possibilità di inserire l'ordine delle scuole ma solo la preferenza di "ambito".

Precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7, della l.104/92

(assistenza al figlio; assistenza al coniuge o al genitore)

Premessa

- ✓ Nei **trasferimenti provinciali** (fase B3 assunti da concorso nelle fasi B e C del piano di assunzioni) è **prevista** la precedenza ai genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità e al figlio unico referente che assiste il genitore disabile in situazione di gravità.
- ✓ Nei **trasferimenti interprovinciali** (fase B1 docenti assunti entro il 2014/15 e nelle successive fasi C e D) è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. **Non è invece riconosciuta la precedenza al figlio unico referente che assiste il genitore disabile in situazione di gravità.**

Assistenza ai figli con disabilità

Tutti i moduli-domanda

La precedenza si applica **A TUTTE LE FASI DI TRASFERIMENTO (B1-B3, C, D)**.

- ✓ Spetta ad entrambi i genitori;
- ✓ **La situazione di handicap grave** del figlio può essere anche "RIVEDIBILE".

Fratelli/sorelle

Solo qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei **FRATELLI o delle SORELLE**, in grado di prestare assistenza, **CONVIVENZA** di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

[L'ASSISTENZA ALLA SORELLA/FRATELLO PUÒ QUINDI AVVENIRE SOLO SE ENTRAMBI I GENITORI SONO MANCANTI O TOTALMENTE INABILI. INOLTRE IL FRATELLO/SORELLA DEVE CONVIVERE COL DISABILE.]

Assistenza al coniuge

Tutti i moduli-domanda

La precedenza si applica **A TUTTE LE FASI DI TRASFERIMENTO (B1-B3, C, D)**.

- ✓ **La situazione di handicap grave (ART 3 COMMA 3 legge 104/92)** del CONIUGE disabile deve essere "PERMANENTE".

Figlio referente unico che assiste il genitore disabile in situazione di gravità

Precedenza si applica **SOLO** nella fase provinciale agli assunti da Concorso dalle fasi B e C del piano di assunzioni (fase B3).

La situazione di handicap grave (ART 3 COMMA 3 legge 104/92) del GENITORE disabile deve essere "PERMANENTE".

La precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sotto elencate condizioni:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità.
3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Indicazioni delle preferenze

Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la **PROVINCIA** che comprende **IL COMUNE OVE RISULTI DOMICILIATO IL SOGGETTO DISABILE**.

FASE B1: i docenti dovranno prioritariamente indicare, all'interno del PRIMO ambito indicato, le scuole del **comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile**. Qualora tra le sedi dell'ambito non sia presente tale comune andrà indicato per prima la sede del comune vicinore secondo le attuali prossimità, nel caso quest'ultima sia in altro ambito, il primo ambito indicato dovrà essere quest'ultimo.

FASI B3-C-D: bisognerà inserire come PRIMA PREFERENZA l'ambito che contiene il **comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile**. In questo caso per tali docenti non c'è la possibilità di inserire l'ordine delle scuole ma solo la preferenza di "ambito".

La mancata indicazione delle scuole (fase B1) o dell'ambito territoriale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza

Tutti i moduli-domanda

La precedenza si applica A TUTTE LE FASI DI TRASFERIMENTO (B1-B3, C, D).

Il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, ha titolo alla precedenza nel trasferimento.

▪ Documentazione

Il personale interessato dovrà allegare **una autocertificazione**, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, **con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente**.

▪ **Possibilità di presentare domanda di movimento oltre i termini previsti**

I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini.

Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.

▪ **Indicazione delle preferenze**

FASE B1: i docenti dovranno prioritariamente indicare, all'interno del PRIMO ambito indicato, le scuole della **sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo**.. Qualora tra le sedi dell'ambito non sia presente tale comune andrà indicato per prima la sede del comune vicinioro secondo le attuali prossimità, nel caso quest'ultima sia in altro ambito, il primo ambito indicato dovrà essere quest'ultimo.

FASI B3-C-D: bisognerà inserire come PRIMA PREFERENZA l'ambito che contiene **la sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo**. In questo caso per tali docenti non c'è la possibilità di inserire l'ordine delle scuole ma solo la preferenza di "ambito".

Precedenza prevista dall'art. 18 della l. 3/8/99 n. 265 personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

▶ **Tutti i moduli-domanda**

La precedenza si applica A TUTTE LE FASI DI TRASFERIMENTO (B1-B3, C, D).

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, **in tutte le fasi (B, C e D)**, alla precedenza nel trasferimento.

L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

Il docente dovrà allegare la certificazione che comprova il mandato amministrativo.

▪ **Indicazioni delle preferenze**

FASE B1: i docenti dovranno prioritariamente indicare, all'interno del PRIMO ambito indicato, le scuole della **la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo**. Qualora tra le sedi dell'ambito non sia presente tale sede andrà indicato per prima la sede del comune viciniore secondo le attuali prossimità, nel caso quest'ultima sia in altro ambito, il primo ambito indicato dovrà essere quest'ultimo.

FASE B3-C-D: bisognerà inserire come PRIMA PREFERENZA l'ambito che contiene **la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo**. In questo caso per tali docenti non c'è la possibilità di inserire l'ordine delle scuole ma solo la preferenza di "ambito".

Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al c.c.n.q. sottoscritto il 7/8/1998

Tale precedenza si applica alla sola fase B1 (trasferimenti interprovinciali docenti assunti entro il 2014/15).

- ✓ Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
- ✓ Il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

Precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta; precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere o carcerarie

Tutti i moduli-domanda

La precedenza si applica **A TUTTE LE FASI DI TRASFERIMENTO (B1-B3, C, D)**.

- ✓ Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere (art. 29 del contratto mobilità).

- ✓ Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture carcerarie (art. 29 del contratto mobilità).
- ✓ Il docente usufruisce della precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta (art. 30 del contratto mobilità).

[ART 30 CCNI: È prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i C.P.I.A., a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.

[ART 29 CCNI: In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi.]

Il docente dovrà poi indicare nella sezione “preferenze” la disponibilità su detti posti.

È necessario altresì che il docente alleggi una autodichiarazione in cui precisi gli anni (almeno 3) svolti in detti corsi.

Posto speciale o di sostegno

A seconda dei moduli-domanda bisognerà indicare:

- Le tipologie di sostegno posseduto;
- L'ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento;
- Se si è ancora nel quinquennio (per poter richiede solo o anche posti comuni il docente titolare su posto di sostegno deve aver terminato un quinquennio su tali posti. Ai fini del quinquennio si conta l'anno in corso);
- L'ordine di preferenza tra posto comune e/o di sostegno (quest'ultimo solo se in possesso del titolo di specializzazione).

Posti per l'insegnamento della lingua straniera

Solo moduli-domanda primaria

Indicare l'ordine di gradimento: SOLO POSTO LINGUA; COMUNE-LINGUA; LINGUA –COMUNE.

I posti per l'insegnamento della lingua inglese dell'organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese. I suddetti docenti possono esprimere l'ordine di preferenza tra posto comune e lingua; in assenza di tale indicazione la priorità viene attribuita al posto di lingua.

Bisogna spuntare la casella relativa al possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese.

Scuole speciali

Bisognerà indicare SÌ o NO a seconda se si vuole o meno dare la disponibilità:

- all'insegnamento presso una scuola ospedaliera SI NO
- all'insegnamento presso una scuola carceraria SI NO
- all'istruzione per gli adulti o all'insegnamento su scuole serale SI NO
- all'Insegnamento su lingua slovena (solo per docenti in possesso della specializzazione) SI NO

Preferenze territoriali

Nelle fasi B, C e D del movimento possono essere espressi i codici sintetici di ambiti e province. Possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:

- Istruzione degli adulti
- Corsi serali degli istituti di secondo grado
- Centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 (corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta).
- Sezioni carcerarie
- Sezioni ospedaliere.

Gli insegnanti aspiranti al movimento nelle fasi B, C e D hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza tutti gli ambiti di una sola provincia o, nel caso del primo indicato nella fase B1/B2 tutte le scuole dell'ambito.

FASE B1 E B2: è possibile esprimere la preferenza per le sedi comprese nel primo ambito indicato per i movimenti interprovinciali (*il richiedente potrà riordinare tramite sistema le sedi del primo ambito*) ed indicare inoltre sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.

FASE B3: il docente dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo.

FASE C: le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: Il docente dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.

FASE D: le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: il docente potrà indicare sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.



NOTA BENE --- La sezione per l'indicazione delle preferenze nel modulo-domanda si compone di tre parti: la prima per l'acquisizione della eventuale disponibilità del docente per insegnamenti specifici, la seconda per l'espressione delle preferenze sugli ambiti territoriali e, infine, per l'espressione delle preferenze sulle province.

- **AMBITI** - Si sceglie selezionando una regione, una provincia e un ambito territoriale e confermare la scelta con il pulsante "Aggiungi ambito".
- **PROVINCE** - Per aggiungere una preferenza di provincia, bisogna selezionare le voci dalle liste predisposte dal sistema e confermare con il pulsante "Aggiungi province".

Come viene calcolato il punteggio

Il docente può usufruire di punteggi diversi, a seconda dell'ambito territoriale in cui si collocano le preferenze e le tipologie di posto richieste ("posto comune" e "posto di sostegno o posto speciale").

Con la selezione del pulsante "Calcola punteggio":

- punteggio base: viene calcolato in base alle voci relative all'anzianità di servizio e ai titoli generali;
- punteggio aggiuntivo per i figli: viene calcolato in base al numero di figli di età inferiore ai 6 anni e al numero di figli di età superiore a 6 anni ma inferiore a 18;
- punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento: viene assegnato ai soli docenti che hanno compilato la casella corrispondente;
- punteggio aggiuntivo per il comune di assistenza figli: viene assegnato ai soli docenti che hanno compilato la casella corrispondente;
- punteggio aggiuntivo su sostegno: viene calcolato in base alla casella relativa al servizio prestato su sostegno e viene scorporato dal punteggio base solo per i docenti che richiedono sia posto comune che posto di sostegno/speciale (in quanto viene assegnato solo per l'accesso a posti di sostegno o speciali).

Modifica o cancellazione della domanda

Al termine dell'inserimento, la domanda risulta salvata in modalità automatica nel sistema, da qui può essere visualizzata, aggiornata, stampata e cancellata selezionando gli appositi pulsanti che si trovano in corrispondenza della domanda stessa. Inoltre è possibile utilizzare il pulsante "Calcola punteggio". Anche dopo l'invio della domanda all'ufficio scolastico provinciale è possibile, previo annullamento dell'invio e fino alla data di disponibilità dell'istanza, rientrare nella domanda per modificarla o cancellarla. Con l'annullamento la domanda torna nello stato di "domanda in bozza".

Per cancellare una domanda già inviata, l'utente deve prima annullarne l'invio e successivamente attivare il pulsante "Cancella". Segue la richiesta di conferma della cancellazione con il seguente messaggio:
Per confermare selezionare Sì, selezionare invece No per annullare l'operazione.
Per confermare la cancellazione della domanda inserire il codice personale e premere il tasto "conferma".

**Guida realizzata dalla Uil Scuola
in collaborazione con Orizzontescuola**

Testi e consulenza professionale
Giuseppe D'Aprile e Paolo Pizzo

Su www.uilscuola.it e su www.orizzontescuola.it
è disponibile la video guida sulla mobilità 2016